

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1742 del 25/03/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GESCO S.p.A. Unipersonale per impianto destinato trigenerazione ubicato in Via Galliera Nord n. 171, c.a.p. 40018, Comune di San Pietro in Casale (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1820 del 25/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GESCO S.p.A. Unipersonale per impianto destinato trigenerazione ubicato in Via Galliera Nord n. 171, c.a.p. 40018, Comune di San Pietro in Casale (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GESCO S.p.A. Unipersonale per l'impianto destinato a trigenerazione sito a San Pietro in Casale (BO), in via Galliera Nord n. 171, c.a.p. 40018, che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM³;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Pietro in Casale (BO)⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la GESCO S.p.A. Unipersonale a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La GESCO S.p.A. Unipersonale, C.F. e P.IVA 01185940523, con sede legale in via Cristoforo Colombo n.1, 50028, Barberino Tavernelle (FI) e stabilimento in via Galliera Nord n. 171, c.a.p. 40018, San Pietro in Casale (BO), ha presentato, nella persona del procuratore speciale di GESCO S.p.A. Unipersonale per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 6/11/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. competente, con propria nota acquisita agli atti di Arpae PG/2023/190769 del 9/11/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 39161/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di San Pietro in Casale (BO) con propria nota Prot. n. 2023/20320, agli atti di Arpae PG/2023/194313 del 15/11/2023, ha trasmesso una richiesta di integrazioni per gli aspetti urbanistici di propria competenza.
- La GESCO S.p.A. Unipersonale con propria nota agli atti di Arpae PG/2023/198149 del 22/11/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente le tavole integrative richieste.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2023/215945 del 20/12/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2024/31606 del 19/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere del Comune di San Pietro in Casale Prot n. 22138 del 24/11/2023, con propria nota Prot. n. 16517 del 21/2/2024, agli atti di Arpae PG/2024/34219 del 21/2/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che le acque reflue originate dall'impianto sono immesse nella rete fognaria aziendale della Sperlari s.r.l. che risulta anche titolare e responsabile del relativo scarico finale nella pubblica fognatura mista di via Galliera Nord che è

compreso nel titolo abilitativo ambientale vigente dell'AUA⁸ intestato a tale società, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto GESCO S.p.A Unipersonale in oggetto.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹ ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 25/03/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ Autorizzazione Unica Ambientale in titolarità alla società Sperlari Srl adottata da Arpaie con Det-Amb-2016-984 del 12/04/2016 come aggiornata con provvedimento di Modifica non Sostanziale adottato contestualmente al presente provvedimento.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpaie - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto GESCO Spa

comune di San Pietro in Casale - via Galliera Nord n° 171

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti da attività del nuovo impianto di trigenerazione svolta dalla società GESCO Spa, presso lo stabilimento Sperlari Srl, posto in comune di San Pietro in Casale, via Galliera Nord n°171 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società GESCO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE – MODULO COGENERATORE

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Materiale particellare.....	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 15	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240	mg/Nm ³

(*) Il valore limite di emissione si intende rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Impianto di abbattimento: catalizzatore trivalente

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001

(Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata

complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe

l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente

elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 6/11/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 39161/2023. Documento redatto in data 25/3/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della GESCO S.p.A. Unipersonale ubicato in Via Galliera Nord n. 171, c.a.p. 40018,
Comune di San Pietro in Casale (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società GESCO S.p.A. Unipersonale ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di San Pietro in Casale (Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera del C.C n. 70 del 25/11/2011).
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura PG/2024/31606 del 19/2/2024.
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di San Pietro in Casale (BO) / Unione Reno Galliera con nota Prot. n. 16517 del 21/2/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Pietro in Casale (BO) Unione Reno Galliera, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura PG/2024/31606 del 19/2/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 16517 del 21/2/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/34219 del 21/2/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 6/11/2023 e successive integrazioni, in particolare:

Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in ottobre 2023 dal sig. Stefano Sozzani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla GESCO S.p.A. Unipersonale relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2023/191473 del 10/11/2023).

Pratica Sinadoc 39161/2023

Documento redatto in data 25/3/2024

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 16517

Pratica 42458/63975/2023

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Gesco spa** con sede in Barberino Tavarnelle (FI) in Via Cristoforo Colombo n. 1 - P.I. 01185940523

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 06/11/2023, Prot. n. 63975, dal Sig. Andrea Giannini - C.F. GNNNDR78P04C8471 in qualità di legale rappresentante della ditta **Gesco spa** con sede in Barberino Tavarnelle (FI) in Via Cristoforo Colombo n. 1 - P.I. 01185940523 in qualità di richiedente per l'impianto di trigenerazione presso il cortile aziendale dello stabilimento Sperlari sito nel Comune di San Pietro in Casale (BO) in Via Galliera Nord n. 171;

Preso atto che la ditta Gesco spa è una Energy Service Company (ESCo) che svolge attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici-fotovoltaici e a biomasse e che installerà il suddetto impianto di trigenerazione in un'area che le sarà concessa in comodato d'uso per la gestione dell'impianto;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di San Pietro in Casale** prot n. 22138 del 24/11/2023 (Prot. SUAP n. 67391 del 27/11/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 31606 del 19/02/2024 (Prot. SUAP n. 16167 del 19/02/2024) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 72405 del 27/12/2023;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 21/02/2024

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE
Tel. 051.66.69.569

ambiente@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 2023/0021138

San Pietro in Casale, 24 novembre 2023

PRATICA SUAP N. 39456/33054/2022

Spett.le SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Fariselli, 4
40016 S. GIORGIO DI PIANO
(Bo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la domanda presentata dal Sig. ANTONACI OLIVIERO giusta procura speciale in data 03.11.2023 del Sig. GIANNINI ANDREA legale rappresentante della ditta GESCO Spa – con sede in Via Cristoforo Colombo, 1 – 50028 Barberino del Mugello (Fi) per l'impianto di trigenerazione presso lo stabilimento della ditta Sperlari Srl di via Galliera nord, 171 a San Pietro in Casale (Bo), registrata in data 06.11.2023 prot. n. 63975 (ns. prot. n. 20079 del 09.11.2023), avente ad oggetto l'Autorizzazione Unica Ambientale per matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico,

Sentito il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, per quanto di competenza:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla richiesta di autorizzazione per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico nell'ambito della procedura di AUA a condizione che sia integralmente rispettata la seguente prescrizione oltre alle indicazioni e prescrizioni impartite da ARPAE:

- **l'impianto di trigenerazione dovrà essere costruito ad almeno 5 metri dal confine di proprietà così come previsto dall'art. 29 del RUE.**

La Responsabile
Dott.ssa Letizia CAMPANINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

p.iva 00702791203 - **cod.fisc.** 80062730371 **PEC:** comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it
Codice Univoco: UFQIT4

S. Giorgio di Piano, 16/02/2024

Sinadoc 39161/2023

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi**

**SUAP Unione Reno Galliera
c.a. Alessandro Borri
unione@pec.renogalliera.it**

OGGETTO: autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **GESCO S.p.A. Unipersonale** con sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 1 a Barberino Tavarnelle (FI) e stabilimento in Via Galliera Nord n. 171, **San Pietro in Casale (BO)** - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. **Pratica Suap n. 42458/63975/2023.**

In riferimento alla domanda di AUA della ditta in oggetto, presentata al SUAP Reno Galliera agli atti di ARPAE al prot. 190769 del 09/11/2023 e successivo invio prot. 191473 del 10/11/2023 contenente una Val. Previsionale sostitutiva, con la suddetta istanza viene richiesto il rilascio di AUA per un impianto di trigenerazione presso lo stabilimento Sperlari (autorizzato in AUA con autorizzazione n. 987/2016 - ex Cloetta Italia s.r.l.), per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico. Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2023/215945 del 20/12/2023).

Preso visione della relazione denominata *“Valutazione previsionale di impatto acustico”* redatta da TCA¹, di ottobre 2023, si rileva quanto segue.

L'azienda GESCO S.p.A è una Energy Service Company (ESCO) che svolge attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici-fotovoltaici e a biomasse. GESCO S.p.A installerà un nuovo impianto di trigenerazione all'interno del cortile aziendale dello Stabilimento **Sperlari** ubicato a San Pietro in Casale (BO) in via Galliera Nord n. 171, in un'area che le sarà concessa in comodato d'uso per la gestione dell'impianto.

L'azienda Sperlari s.r.l. è in possesso di AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento PG n° 17205 del 04/05/2016 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina dirigenziale n° 984 del 12/04/2016 intestata alla ditta Cloetta Italia s.r.l. e successivamente volturata con AUA - DET-AMB-2017-6561 del 07/12/2017 a Sperlari.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

¹ I rilevamenti fonometrici, la redazione della relazione tecnica previsionale, l'elaborazione e la valutazione dei dati raccolti sono stati effettuati dall'Ing. Vittorio Belloli di Novara; in coordinamento con il Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 26/10/1995 n. 447: Stefano Sozzani, architetto (Ordine Arch. Novara n. 629) - iscritto al numero 4944 dell'elenco Enteca ex Art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in date 5 e 6 ottobre 2023) e posizionamento del microfono in un unico punto di misura presso il recettore più vicino individuato, per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovvero del rumore residuo dell'area (Misure: R1 - T.R. Diurno e R2 - T.R. Notturmo).
- Riconoscimento dei livelli ambientali dello stato di fatto (*ante-operam*) sulla base di misurazione presso il punto di misura di cui sopra durante il funzionamento di numerose altre attività produttive e commerciali che caratterizzano il clima acustico con particolare riferimento al periodo di riferimento diurno. L'analisi è stata condotta anche nel periodo di riferimento notturno in quanto il funzionamento delle sorgenti riferibili alla nuova centrale di trigenerazione viene considerato continuo durante le 24 h. Il relativo contributo acustico al recettore deve quindi essere considerato costante, durante il periodo di riferimento diurno come per il notturno.
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valori limite assoluti di immissione di zona e valori limite differenziali), mediante il software IMMI: attraverso il calcolo del livello di pressione sonora emesso dalle sorgenti rumorose ed avvertito al recettore. In particolare, come riportato dal TCA, per lo sviluppo degli algoritmi utilizzati sono stati presi in considerazione, ed immessi come dati di input nel software IMMI, le caratteristiche morfologiche ed acustiche dei terreni, la presenza di ostacoli ed edifici, gli effetti meteorologici, effetti legati al comportamento ondoso del campo sonoro e le caratteristiche acustiche delle sorgenti.
- Per la verifica previsionale dell'impatto acustico (*post-operam*) al recettore individuato sono state considerate le future sorgenti, che verranno utilizzate per la gestione operativa, in grado di generare rumore, in particolare: **S1 Cabinato cogeneratore ed assorbitore** Leq = 60 dB(A) a 10 m, Lw = 91 dB(A); **S2 Linea gas di scarico (a valle del silenziatore)** Lw = 85 dB(A); **S3 Ventilatori dei dissipatori (dry cooler)** n. 4 fan da 83 dB(A) per un totale di Lw = 89 dB(A); **S4 Torre di raffreddamento (vasca e ventilatore)** Leq = 59.8 dB(A) a 10 m, Lw = 90 dB(A). Tutte le sorgenti sono attive sia in periodo diurno che notturno, il funzionamento è stato ipotizzato continuo sul tempo di riferimento per ricreare le situazioni di contemporaneità di impiego delle attrezzature. Sono state inserite nel modello previsionale come sorgenti puntiformi con i relativi valori di potenza sonora emessa, collocate nel cortile aziendale secondo il layout di impianto. Per determinare il rumore prodotto dalle sorgenti medesime sono stati adottati i valori di potenza acustica desunti dalla documentazione tecnica delle macchine operatrici impiegate (degli impianti specifici e/o macchinari "tipo") e dalla bibliografia di riferimento.

Il Comune di San Pietro in Casale ha adottato, così come evidenziato dal TCA, il Piano di Classificazione Acustica con delibera del C.C n. 36 del 30/06/2011 ed approvato il medesimo con delibera del C.C n. 70 del 25/11/2011. L'area di stabilimento ricade all'interno della Classe V "Classe V² – Area prevalentemente industrial", mentre il recettore R1, distante circa 80 m da dove

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; **60 dB(A) notturno (22.00-06.00)**.

verranno installati l'unità trigenerativa e i componenti dell'impianto, è collocato in "Classe III³ - Area di tipo misto". Tutti gli altri recettori presenti risultano a una distanza maggiore dall'area di installazione dell'impianto, rispetto ad R1, ed inoltre sono oltre la Via Stangolini.

Il progetto in esame consiste nell'installazione e messa in esercizio di una nuova centrale di trigenerazione al servizio dello stabilimento SPERLARI, ubicata nel comune di San Pietro in Casale (BO). L'impianto è costituito da un sistema ad alto rendimento che produrrà energia elettrica, frigorifera e termica a partire da un unico combustibile (gas metano). Il sistema di cogenerazione sarà composto da un cabinato al cui interno saranno ospitati il modulo di cogenerazione ed un assorbitore a bromuro di litio per la produzione di acqua refrigerata, oltre al locale quadri elettrici. Sulla copertura del cabinato saranno installati gli altri componenti del ciclo termico, come la caldaia a recupero per la produzione di vapore ed il sistema di raffreddamento ausiliario del motore. Il nuovo impianto sarà "containerizzato" e verrà allestito all'esterno dello stabilimento, nel cortile aziendale, nella posizione riportata nella "Valutazione previsionale di impatto acustico". Il trigeneratore sarà operativo 24 ore al giorno, mentre l'orario di lavoro dello stabilimento è distribuito su due turni giornalieri – indicativamente dalle 6.00 alle 22.00. Tuttavia alcuni impianti di servizio, oltre al trigeneratore, sono impostati per restare operativi anche in orario notturno.

La determinazione del rumore ambientale "ante operam" è stata effettuata dal TCA su tempi di misura pari a 120 min, sufficienti ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. La situazione in essere è risultata compatibile con la classe acustica del recettore (III classe), nel rispetto dei valori limite caratteristici della stessa (60 dBA diurni e 50 dBA notturni).

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle simulazioni che tramite il modello hanno cercato di ipotizzare, secondo quanto dichiarato dal TCA, la condizione di maggior criticità presso il recettore, nei termini di massimo contributo sonoro emesso da ogni sorgente, ha evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali, previsti sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno nella condizione più gravosa per il recettore (prevista in relazione alla piena attività della nuova centrale tecnica di trigenerazione in progetto di installazione ed alla contemporaneità di svolgimento di tutte le attività lavorative dello stabilimento).

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera E01 - Motore endotermico, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso il recettore evidenziato nella Valutazione di impatto acustico previsionale;*
- b. *qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*

³ Valori limite assoluti di immissione: 60 dB(A) diurno (06.00-22.00); 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- c. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- d. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- e. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

***Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)***

(Documento firmato digitalmente)

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.